



Libero Consorzio Comunale di Trapani
Settore - Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione
Servizio - Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Provinciali

Fornitura e Collocazione
di n. 13 moduli prefabbricati ad uso aule
didattiche dim. cm. 527*1240*336 - H int. cm. 300

FORNITURA

N. Elaborato	Oggetto Elaborato	Scala
A 04	Capitolato Speciale d'Appalto	

Trapani 17/12/2021

Spazio riservato ai visti - pareri ed approvazione

Progettisti:

Geom. Giovanna Bertolino

BERTOLINO GK
2021.12.17 13:35:11

.CN=BERTOLINO.GIOVANNI
O=IT
2.5.4.4=BERTOLINO
2.5.4.42=GIOVANNA

RSA/2048 bits

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonino Massimo Gandolfo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)
già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE

GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE

9° Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

**Fornitura e collocazione di n. 13 moduli prefabbricati ad uso aule didattiche
527*1240*336H int. H.300**

CUP:

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di acquisto di n. 13 moduli prefabbricati ad uso aule, di dimensioni **527*1240*336H int. H.300** da collocare nelle aree di pertinenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Ruggiero d'Altavilla" di Mazara del Vallo e del Liceo Scientifico "P. Ruggeri" di Marsala, rispettivamente n. 9 e 4

Le strutture modulari, destinata ad uso scolastico (scuola superiore di secondo grado) dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio; dovrà essere realizzata prevalentemente in stabilimento e solo in minima parte in opera, attraverso l'assemblaggio di elementi prefabbricati, in ragione alle manifestate esigenze delle istituzioni scolastiche cui sono destinate, al fine di migliorare la gestione dell'attività scolastica nell'attuale periodo di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19

Oltre alla fornitura e collocazione delle strutture modulari prefabbricate, la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla realizzazione della struttura di appoggio in calcestruzzo con doppia rete elettrosaldata, nonché tutti i lavori di allaccio degli impianti (elettrico, idrico e scarico), secondo le indicazioni riportate nel progetto di fornitura, predisponendo tutti gli elaborati progettuali relativi al dimensionamento delle stesse linee di adduzione o scarico.

Dovrà inoltre:

- **emettere, a cura di tecnico abilitato, le relative dichiarazioni conformità impianti di cui a D.M. 37 del 22.01.2008, relazione di cui ad allegato "E" del D.Lgs. 311/06, A.P.E., certificato di corretto montaggio, certificazioni resistenza al fuoco prodotti/elementi/materiali utilizzati;**
- **ancoraggio dei basamenti della struttura;**
- **il trasporto in loco, posa in opera completa (inclusi impianti) e a fine fornitura smontaggio, rimozione e trasporto per ritiro;**
- **coperture assicurative;**
- **forniture di cui a varianti migliorative e/o servizi integrativi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.**

Si intende compreso nell'appalto ogni onere e magistero per rendere finito il lavoro a regola d'arte, compresi calcoli statici, depositi e collaudi.

La struttura dovrà essere realizzata secondo le specifiche minime e le varianti migliorative ammissibili definite dagli elaborati progettuali approvati dall'Amministrazione comunale, allegati alla documentazione di gara.

L'offerta, tecnica ed economica, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara integra e completa le disposizioni di cui al presente capitolato.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di acquisto di n. 13 moduli prefabbricati ad uso aule, di dimensioni **527*1240*336H int. H.300** da collocare nelle aree di pertinenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Ruggiero d'Altavilla" di Mazara del Vallo e del Liceo Scientifico "P. Ruggeri" di Marsala, rispettivamente n. 9 e 4, ammonta ad **€ 1.399.797,22** oltre IVA, di cui **€ 1.391.000,00 soggetti a ribasso d'asta** ed **€ 8.797,22** per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, oltre l'I.V.A., come di seguito indicato:

Fornitura a CORPO	€ 1.391.000,00
Costi speciali della sicurezza	€ 8.797,22
Importo totale dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.399.797,22

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Nell'importo si intendono compensati tutti gli oneri previsti all'art. 1 e tutto quanto specificato nel presente capitolato d'appalto, nella relazione tecnica e schema grafico allegati. Rientrano nell'appalto tutte le opere provvisoriale correlate all'installazione dei moduli.

L'appaltatore, sino alla consegna, è responsabile della sorveglianza e custodia della fornitura. In base a quanto previsto dall'art. 30 del Codice dei Contratti la ditta dovrà formulare l'offerta garantendo il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al decreto medesimo.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria

offerta il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 3 Contabilizzazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. L'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna delle parti contraenti potrà invocare alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità della fornitura.

L'eventuale opzione di proroga sarà contabilizzata "a misura" per ogni mensilità (30 giorni naturali e consecutivi) supplementare richiesta, per il periodo, concordato con l'Amministrazione, necessario a gestire l'emergenza (salvo opzione di riscatto).

Art. 4 Servizi tecnici correlati – servizi di progettazione

Al fine della presentazione agli organi tutori (VVF, Uffici tecnici regionali, etc.), **entro 7 (sette) giorni** dalla stipula contrattuale, dovranno essere forniti gli elaborati progettuali nelle seguenti modalità:

- **n. 1 copia dei file** definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della Committenza (file in formato "pdf");
- **n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato**. Gli elaborati dovranno avere formato di dimensione massima A0 e dovranno essere datati, sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto.

L'appaltatore dovrà provvedere all'eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni degli Enti preposti (o in via preventiva dal Collaudatore/Direttore esecuzione) **entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione dell'ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell'ultima comunicazione, al riguardo, pervenuta dal Comune. La fornitura dovrà recepire ogni prescrizione avanzata dagli Enti preposti e dal Collaudatore/Direttore esecuzione senza riconoscimento alcuno di compenso economico aggiuntivo, trattandosi di fattispecie riconducibile ad errore o omissione progettuale.

Gli elaborati progettuali, in relazione alle strutture, dovranno contenere almeno:

- disegni della struttura del monoblocco e dettaglio attacco tra monoblocchi e tra monoblocco-fondazione;
- relazione di calcolo strutturale con indicazione dimensionamento profilati che compongono il monoblocco, calcolo attacco tra pannelli, calcolo ancoraggio fondazione, analisi dei carichi riportanti i parametri di sovraccarico piano calpestio, sovraccarico neve e azione vento, vita nominale, classe d'uso e destinazione d'uso.

La ditta dovrà, già in sede di offerta nella relazione tecnica accompagnatoria della stessa, indicare l'assorbimento di energia elettrica della struttura al fine di consentire alla Stazione Appaltante le operazioni di adeguamento di potenza dell'utenza.

Art. 5 Termini

La fornitura con posa in opera dovrà avvenire, su disposizione del Direttore dell'Esecuzione, dopo l'aggiudicazione/efficacia o firma del contratto e le strutture dovranno essere collocate e rese funzionanti entro 120 gg dalla consegna.

La consegna della struttura perfettamente funzionante in ogni sua parte dovrà risultare da apposito verbale di avvio della prestazione, consegnato in originale a mano o trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La consegna della struttura all'Amministrazione LCC di Trapani avverrà con la redazione di apposito verbale di presa in carico da parte del RUP al quale saranno allegate tutte le certificazioni e documentazioni tecniche previste dalle norme vigenti comprese quelle relative agli impianti, dei materiali in relazione alla resistenza al fuoco, nonché una dichiarazione di corretto montaggio della struttura a firma di un tecnico abilitato; **detta documentazione dovrà essere anticipata almeno 5 gg. prima della data di presa in carico della struttura, al fine di consentire al direttore dell'esecuzione di effettuare gli accertamenti funzionali alla redazione del Verbale di Collaudo.**

Prima della consegna verrà effettuata una verifica di conformità della struttura ed una prova di funzionamento degli impianti della quale verrà dato atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti (direttore tecnico ditta appaltatrice e responsabile esecuzione contratto stazione appaltante). Anche detto verbale farà parte dei documenti allegati alla presa in carico della struttura.

Art. 6 Penali

La penale da applicare al soggetto aggiudicatario della fornitura, in caso di inadempienza e/o tardiva esecuzione contrattuale, è stabilita in misura giornaliera pari allo **1 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale, inclusi oneri sicurezza, al netto del ribasso offerto ed aliquota I.V.A..

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare dell'appalto, la Committenza provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere eventuali proroghe, qualora adeguatamente motivate o derivanti da causa di forza maggiore, tempestivamente segnalate per iscritto e comunque prima della scadenza dei prescritti termini.

Art. 7 Garanzia definitiva e polizze

Salvo quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti su garanzie e polizze assicurative, **entro 7 (sette) gg.** dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva a mezzo PEC, in pendenza della stipula contratto, la ditta aggiudicataria dovrà depositare originale o copia conforme delle seguenti polizze:

- **Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in originale, nella misura massima del **10 per cento** dell'importo contrattuale. Con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria potrà essere prestata mediante contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La garanzia, progressivamente svincolata o eventualmente reintegrata ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si ricorda la facoltà, qualora l'Impresa/RTI sia in possesso delle prescritte certificazioni, della riduzione della cauzione nella misura di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la quale dovrà essere allegata alla cauzione copia della relativa documentazione di certificazione.

- **Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del vigente Codice dei contratti pubblici** che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'**importo del contratto** al netto dell'I.V.A..

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **€500.000,00**.

La garanzia decorre dalla data di consegna avvio dei lavori di posa in opera delle strutture e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'Amministrazione comunale stipulerà autonomamente adeguata polizza **all-risks a garanzia della**

struttura modulare, nel periodo di effettivo noleggio, riconducibile alle seguenti fattispecie di danni:

- Danni accidentali in genere;
- Vandalismo, graffiti, furto con scasso;
- Alluvioni, inondazioni, gelo;
- Rottura accidentale dei vetri;
- Incendio, esplosione, fulmine, elettricità;
- Tempeste, uragani, cicloni, grandine, neve sulle coperture;
- Fumo, urto di veicoli, caduta di velivoli e/o satelliti e/o veicoli spaziali, danni provocati da onda sonica.

Art. 9 Piani di sicurezza e personale

Nelle fasi operative, connesse alle operazioni di consegna in loco dei moduli, configurazione e montaggio, nonché alla successiva dismissione, carico e allontanamento della struttura, la ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare di quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

Non essendo previsto per i lavori in oggetto il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore, prima della stipula contrattuale (e comunque prima dell'avvio dell'installazione dei moduli), redige e consegna alla stazione appaltante:

- **un Piano di Sicurezza Sostitutivo** del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
- **un Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo;

Il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza, pur non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, riscontrate e notificate da parte della stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore tecnico nominato dalla ditta appaltatrice sarà responsabile dell'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Il personale impiegato nella fornitura dovrà avere adeguata informazione, formazione ed addestramento, in particolare dovrà avere:

1. conoscenza ed esperienza in materia di montaggio e smontaggio moduli prefabbricati ed impiantistica correlata;
2. formazione in materia di sicurezza sul lavoro, generale e specifica, con particolare riguardo a movimentazione carichi e pesi, uso dei DPI.

L'Amministrazione comunale richiederà la preventiva identificazione dell'elenco e della qualifica del personale da impiegare nella fornitura. Qualora ritenesse lo stesso professionalmente non adeguato o risultasse in difetto di formazione avrà la facoltà di non accettare i lavoratori e, a suo insindacabile giudizio, di chiederne la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di operatori sufficienti ad assicurare la copertura degli interventi secondo le modalità stabilite dal presente capitolato, fatta salva la possibilità, per quanto marginalmente applicabili, di sospensioni o proroghe da concordare di volta in volta con l'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria inoltre è tenuta ad indicare la persona incaricata a svolgere le funzioni di responsabile tecnico/referente, responsabile dei rapporti con l'Amministrazione Comunale in relazione alle attività oggetto del contratto, fornendo i recapiti di contatto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, ed a rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Art. 10 Anticipazione e Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 200.000,00 (duecentomila,00)**.

Lo stato di avanzamento fornitura sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il R.U.P., previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della fornitura.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 11 Subappalto

È ammesso il subappalto/subaffidamento secondo le modalità e disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si rimanda integralmente. All'atto dell'offerta elettronica devono essere indicate le prestazioni o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l'operatore economico intende subappaltare o concedere in cottimo.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 12 Tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati comunicato dall'appaltatore;

b) ogni pagamento deve riportare il **CIG oggetto dell'appalto**;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 13 Fatturazione

La fattura, ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013 e ss.mm.ii. dovrà essere emessa in formato elettronico. La ditta potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche esclusivamente attraverso il portale dedicato.

Art. 14 Stipula del Contratto

Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata o in formato elettronico, secondo le procedure della piattaforma telematica.

Ai fini contrattuali, l'operatore economico è tenuto a presentare le garanzie di cui all'art.7 ed i piani di sicurezza di cui all'art.9 del presente Capitolato, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni funzionale alla stipula contrattuale. Ove l'Aggiudicatario risultasse inadempiente nei termini indicati dall'Amministrazione, si procederà ai sensi art.93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stipula contrattuale è assoggetta ad imposta di bollo di € 16,00 ai sensi art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 (risoluzione 95/E del 16/12/2013 Agenzia delle Entrate). La mancata presentazione del valore bollato, o in alternativa della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 inerente l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta di bollo, comporterà la trasmissione della documentazione fiscalmente incompleta all'Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

Art. 15 Risoluzione del Contratto

La Stazione Appaltante procede con la risoluzione del contratto ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti.

Inoltre quando il responsabile del procedimento, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, compresa anche l'applicazione di una sola delle penali di cui all'art. 6, formula, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Eventuali violazioni del codice di comportamento danno luogo alla risoluzione del contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento prima di assumere la determinazione di risoluzione del contratto, cura la redazione dello stato di consistenza degli interventi già eseguiti e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione degli interventi non conclusi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di intervento e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La risoluzione, da diritto alla Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione prestata oltre al risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 Norme finali

Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Capitolato Speciale e nella documentazione di gara, saranno osservate le norme in materia di Codice Civile, del Codice degli Appalti Pubblici.

L'offerta, tecnica ed economica, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara integra e completa le disposizioni di cui al presente capitolato; le varianti proposte e le forniture integrative presentate sono da intendersi vincolanti ed integrative alle specifiche ivi riportate.

Art. 17 Recesso dell'Appaltatore

L'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi art.109 del Codice dei contratti pubblici, in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Art. 18 Cessione del contratto – Cessione dei crediti

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto d'appalto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell' opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie è risolta mediante accordo bonario disciplinato dagli articoli 206 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La risoluzione delle controversie può essere effettuata mediante transazione ai dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire l'accordo bonario.

Qualora non si riesca a risolvere la divergenza e/o controversia mediante accordo bonario o transazione, sarà risolta inappellabilmente dal Giudice ordinario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di CIVITAVECCHIA con esclusione della competenza arbitrale.

Art.20 Domicilio dell'Appaltatore

L'appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio presso la propria sede legale. Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al committente per iscritto o a mezzo PEC.

Art. 21 Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR Regolamento UE

2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito dell'appalto regolato dal presente capitolato e dagli atti di gara correlati, e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento o per studi di settore o fini statistici;

- ai soggetti esterni incaricati delle funzioni di Direttore esecuzione e di Collaudatore;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia (Sindaco pro-tempore), in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Anguillara Sabazia – piazza del Comune n.1.